

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

remo quella legge, provvederemo a stabilire la competenza ed il rito intorno alla applicazione del principio della pena più mite, anche nei casi di cosa giudicata.

INGHILLERI. Io credeva che l'onorevole Nelli volesse parlare di qualche disposizione che formava parte del progetto che è in discussione.

NELLI. (*Presidente della Commissione*) No, no!

INGHILLERI. Però poichè l'articolo 4 da lui enumerato si riferisce a ben altre disposizioni mi dichiaro soddisfatto delle sue osservazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Inghilleri, alzi un po' la voce, altrimenti gli stenografi non sentono.

INGHILLERI. Ho finito.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, rileggo l'articolo 2 prima di metterlo a partito:

« § 1. Nessun reato può punirsi con pene che non erano pronunciate dalla legge prima che fosse commesso.

« § 2. Se una nuova legge non novera tra i reati un fatto punito da legge anteriore, cessano di diritto gli effetti del procedimento e della condanna.

« § 3. Se la legge penale del tempo del reato e le posteriori sono diverse, si applica quella che contiene disposizioni più favorevoli all'imputato.

« § 4. Se la pena è stata già inflitta con sentenza divenuta irrevocabile, si sostituisce quella più mite per specie o per durata, stabilita dalla legge posteriore pel reato definito nella sentenza.

« § 5. La legge posteriore più mite si applica altresì agli effetti delle precedenti condanne, salvi i diritti dei terzi. »

(È approvato.)

« Art. 3, § 1. I reati commessi nel territorio del regno, da cittadini o stranieri, sono puniti secondo le leggi del regno.

« § 2. Il cittadino è giudicato nel regno, ancorchè sia stato giudicato all'estero.

« § 3. Lo straniero che sia stato giudicato all'estero può essere giudicato nel regno.

« § 4. Nei casi preveduti dai paragrafi 2 e 3 si tiene conto della pena scontata. »

L'onorevole Inghilleri ha facoltà di parlare.

INGHILLERI. Mi permetta la Commissione che io estenda le mie brevissime osservazioni non solo all'articolo 3, ma anche alle altre disposizioni che seguono...

PRESIDENTE. La prego, onorevole Inghilleri, di alzare un po' la voce, affinché gli stenografi la possano udire.

INGHILLERI. Procurerò di farmi udire.

Io estenderò, come diceva, le mie osservazioni anche alle disposizioni che seguono l'articolo 3 del

progetto di legge, perchè credo che sono disposizioni congiunte da un nesso logico.

Prendo quindi la parola non per discutere sul solo articolo 3, ma per fare un esame sopra tutti gli articoli che si riferiscono al grave tema del diritto penale internazionale, poichè tutte coteste disposizioni si consertano e si addentellano tra loro.

Non è possibile scindere la materia, non è possibile trattarla se non nella sua totalità giuridica, nel suo complesso, nel suo intero organismo.

*Voci dal banco della Commissione.* Ha ragione.

INGHILLERI. Mi si permetta pertanto che io sottoponga alla Commissione brevissime osservazioni.

La giustizia penale territoriale è un principio fondamentale del progetto; il *locus delicti* è la base giuridica della giurisdizione territoriale. E quasi non bastasse l'articolo 3, l'articolo 4 riconferma quel principio poichè ivi si dice che:

« I reati commessi fuori del territorio del regno da un cittadino, o da uno straniero non sono puniti nel regno, salvo nei casi espressamente determinati. »

Parrebbe quasi, con questa disposizione, che il Codice penale non volesse per così dire dare ospitalità alle altre due qualità della legge penale, che sono la personalità e la oltreterritorialità. Tutto rovescio però, poichè con gli articoli 5, 6, 7, si pone in rilievo scolpitamente il duplice carattere della personalità ed esterritorialità, in modo così generico e comprensivo che io non so quale sia il costrutto dell'articolo 4. Pare infatti che con le memorate disposizioni il progetto dimentichi il principio di territorialità che aveva già stabilito, e proclami la universalità del giure penale; per modo che io credo che sia superflua una disposizione come quella dell'articolo 4, che non approda a nulla. Ed effettivamente il concetto vero è questo: voi potete punire lo straniero che delinque all'estero contro lo straniero; voi potete punire inoltre il nazionale che delinque all'estero, punire lo straniero che delinque all'estero contro un nazionale, e intanto voi fate una disposizione in cui dite: non si può punire un reato commesso all'estero salvo nei casi che sono determinati dalla legge. Quale è allora il valore della disposizione generale dell'articolo 4, quando le eccezioni sono così scarse, quando l'eccezione è la regola, e la regola diviene eccezione?

Egli è pur vero che questo articolo 4 si trova in quasi tutti i Codici; voi lo trovate anche nel Codice germanico, lo trovate altresì in altri Codici; ma in questi Codici dove esso è, non è stabilita la universalità del diritto penale. Allora disposizione logica si è quella dell'articolo 4, poichè si dichiara